

# **TI\_GERICHTE INC.2002.20702 vom 2. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2002.20702](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2002.20702)

FR: TI\_GERICHTE INC.2002.20702 du 2 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE INC.2002.20702 del 2 gennaio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In quanto diretto contro contenuti dell'ordine di perquisizione e sequestro il reclamo è tempestivo e prodotto da terzo con un interesse legittimo, per cui è ricevibile in ordine, secondo gli art. 280 e rel CPP. Limitato ad una disposizione del decreto 10 aprile 2002, quella appunto che fa divieto di informare, mentre non sono stati contestati perquisizione e sequestro come tali, non occorrerà entrare in discussione sulla loro pertinenza, peraltro data, come altrimenti già costatato da questo giudice. Irricevibile è per contro la domanda di accesso agli atti, che avrebbe dovuto essere indirizzata in prima sede alla Procuratrice pubblica e poi semmai dedotta con reclamo in questa sede. Abbondanzialmente si annota che vanno condivise le obiezioni proposte dalla magistrata inquirente in proposito, anche poi per l'esito complessivo della presente impugnativa.

### **E. 2**

L'art. 161 cpv. 7 CPP consente di ordinare al detentore dell'oggetto del sequestro di non rendere noto a quanti ne sono concretamente colpiti il provvedimento o le sue cause, "quando ciò sia richiesto da importanti ragioni di inchiesta". Questo istituto (v. decisione 5 aprile 1996 in re F.M., GIAR 1093.93.21, massimata in REP 1996 n. 109) è stato introdotto con la revisione totale del CPP entrata in vigore il 1. gennaio 1996, siccome derivato dalla corrispondente proposta del Messaggio dell'11 marzo 1987, che ne ha dato la seguente motivazione (pag. 144, ad art. 120 nota 6): "E' stato osservato che la notizia dell'avvenuto sequestro può essere nociva all'inchiesta, in particolare quando si tratti del sequestro di atti bancari. Il cpv. 4 ( N.d.R. recte cpv. 5 ) ha per fine di dare una base legale all'ordine che l'inquirente può dare di non render noto il sequestro. Questo disposto non può diventar regola; va applicato solo quando sussistano importanti ragioni e quindi quando la comunicazione del sequestro possa intralciare l'inchiesta." Evidentemente si tratta di una restrizione importante del diritto di essere sentito che si apparenta con le restrizioni nella compulsazione degli atti, cui può essere soggetto un accusato, rispettivamente con la facoltà di porre sotto controllo un'utenza telefonica senza preventiva informazione alla persona interessata. E allora (anche) questa limitazione del diritto di essere sentito deve essere giustificata da prevalenti motivi di interesse pubblico, con riferimento all'interesse-dovere dello Stato al perseguimento ed alla punizione di colpevoli di atti aventi rilevanza penale, ed in presenza di circostanze eccezionali. Occorre quindi che la fattispecie sia di particolare gravità affinché si possa imporre ad un terzo, come nel caso di specie la banca, di tacere nei confronti dell'interessato (qui neppure potenziale indagato), ed al contempo necessario che sussista un rischio di inquinamento probatorio o di fuga (si pensi al divieto di informare

imposto ad una banca nel caso di un grosso trafficante di stupefacenti con relazioni bancarie che intenda prelevare danaro provento del traffico; od ancora al divieto formulato all'indirizzo della banca di informare di una perquisizione la moglie di malvivente attivamente ricercato).

### **E. 3**

I contenuti del procedimento a carico di \_\_\_\_\_ rientrano sicuramente nella casistica accennata al considerando precedente, legittimando il contestato divieto. Ricordato che l'ordine di perquisizione e sequestro, diretto alla Banca \_\_\_\_\_, e quelli simili concernenti altri istituti bancari sono giustificati dalla concreta necessità di ricostruire tutte le movimentazioni operate da \_\_\_\_\_, avveratesi spesso sospette malversazioni a danno di clienti rispettivamente sospette transazioni di riciclaggio e connesso dirottamento di corrispondenti fondi, si ha che quel contesto vede coinvolti - oltre a probabilmente ignara clientela dell'accusato - anche altri criminali, interessati ed attivi in particolare nel riciclaggio di denaro, con necessità allora di accurate indagini bancarie tale da consentire di arrivare ad un quadro istruttorio completo ed affidabile, anche seguendo i percorsi della criminosa movimentazione di capitali, ovviamente senza che i sospettati mandanti o cooperatori delle manovre di quel riciclaggio - non assicurati alla giustizia di questa sede ed i cui nominativi sono in parte conosciuti - possano vanificare di principio l'inchiesta, attraverso manovre collusive a più o meno ampio raggio, ma soprattutto impedire o rendere problematico il recupero di importi di valenza criminale. Senza necessità di scendere in dettagli concreti, sottoposti in ogni modo a segreto istruttorio, le notizie sul genere di reato e sulle sue implicazioni pur scarse a disposizione della reclamante, danno per sufficientemente dimostrata l'eccezionalità delle circostanze e quindi la prevalenza dell'interesse pubblico, pur tralasciando di approfondire il dovere di rispetto dell'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, quale è una banca, di fronte al solo sospetto di riciclaggio, come imposto dell'art. 9 LRD. Come già accennato in ingresso, si aggiunge abbondanzialmente che, nel giusto rispetto del principio di proporzionalità, la Procuratrice pubblica ha già dimostrato coerenza in concreto nei confronti di altri istituti bancari colpiti da analogo provvedimento coercitivo, procedendo ad esami senza indugi della documentazione bancaria via via sottopostale, con seguito di pronto dissequestro e contemporanea revoca del divieto di informare per quelle relazioni comprovatamente estranee al procedimento.

### **E. 4**

Intimazione: giudice Claudio Lepori

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.